

Deliberazione della Giunta Regionale 20 febbraio 2017, n. 19-4687

Legge regionale n. 4/2000 s.m.i. - approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e i Comuni di La Morra, Grinzane Cavour, Neive, Canelli, Ottiglio e la Comunita' Collinare Val Tiglione e Dintorni finalizzato alla "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO- intervento denominato "Belvedere UNESCO"".

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

con la deliberazione della Giunta regionale n. 27-1743 del 13.07.2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016 sono stati individuati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 6, comma 4 ter della L.R. n. 4/00 e s.m.i., gli ambiti di intervento che la Regione intende attivare per sostenere lo sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti;

la sopra citata deliberazione n. 27-1743 del 13.07.2015 modificata con le D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016 ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento la "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici;

le D.G.R. sopra richiamate n. 27-1743 del 13 luglio 2015, n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016 hanno stabilito che per la copertura finanziaria si facesse fronte con un impegno pari ad € 12.000.000,00, disponibili sul Fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. per il sostegno dei Piani Annuali di Attuazione finanziati nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 6, comma 4 ter, della Legge n. 4/2000 s.m.i.

Premesso, inoltre, che:

La Regione Piemonte ha promosso ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 il procedimento di Accordo di programma convocando la prima Conferenza in data 7 luglio 2016 nel corso della quale le Parti hanno convenuto di dare corso all'Accordo di programma;

il responsabile del procedimento di Accordo di programma ha pertanto provveduto a pubblicare sul BUR n. 28 del 14 luglio 2016 l'Avviso di avvio del procedimento di Accordo di programma;

il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato, nel corso del periodo compreso tra la prima e la Conferenza finale, le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma;

nel corso della Conferenza conclusiva tenutasi in data 4 novembre 2016 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso allo schema di Accordo di programma e delle relative schede di intervento allegato allo stesso (come da Verbale agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport).

Ritenuto, pertanto, di approvare, al fine di favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio coinvolto mediante la "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO- intervento denominato "Belvedere UNESCO" il suddetto schema di Accordo di programma, allegato

(Allegato A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, le schede intervento di cui all'Allegato 1) ed il "Piano degli interventi di cui all'Allegato 2).

Dato atto, infine, che la copertura finanziaria del suddetto Accordo di programma, ammontante ad € 1.448.600 è assicurata:

- per € 924.600,00, dalle risorse sul fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. rese disponibili con la D.G.R. 27-1743 del 13 luglio 2015 modificata con DD.G.R. n. 35-3563 del 9.5.2016 e n- 36-4282 del 28/11/2016
- per € 524.000,00 dal co-finanziamento locale

così come riportato nell'ambito del "Piano degli interventi" di cui all'Allegato 2).

Accertata la conformità del presente atto alla D.G.R. 2-3277 del 10 maggio 2016 "Restituzione fondi e aumento di capitale in Finpiemonte S.p.A. (art. 19 l.r. 6/2016). Autorizzazione a variazioni di bilancio finanziario di previsione 2016-2018."

Tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 34 del D.Lgs. 267/2000;

vista la DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma L.R. 51/97 art. 17";

vista la DGR 16 febbraio 2004, n. 60-11776 "Modifica all'art. 7, comma 7 punto 1 delle direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di Programma (DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223)";

vista la DGR 09 febbraio 2009, n. 25-10762 "Modifica della DGR 24 novembre 1997, n. 27-23223 relativa all'assunzione delle direttive in merito al procedimento amministrativo degli Accordi di Programma";

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale unanime,

delibera

- di approvare lo schema di Accordo di programma, tra la Regione Piemonte e i Comuni di La Morra, Grinzane Cavour, Neive, Canelli, Ottiglio e la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni finalizzato alla "Valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO- intervento denominato "Belvedere UNESCO"" di cui all'Allegato A), le "Schede intervento" e "Piano degli interventi" di cui agli Allegati 1) e 2) allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

-di demandare al Presidente della Giunta regionale o all'Assessore delegato la sottoscrizione del suddetto Accordo di programma, nonché ad apportare al medesimo eventuali modifiche non sostanziali che si ritenessero necessarie in sede di sottoscrizione;

- di dare atto che:

- la copertura finanziaria della spesa di € 924.600,00 derivante dal presente atto è assicurata dalle risorse rese disponibili sul fondo istituito presso Finpiemonte S.p.A. dalla D.G.R. 27-1743 del 13 luglio 2015 modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 e n. 36-4282 del 28/11/2016;

- a seguito del presente provvedimento, le risorse residuali disponibili sul suddetto Fondo ammontano ad € 8.495.400,00:

- € 12.000.000,00 disponibilità iniziale a cui vanno dedotti:
- € 924.600,00 importo del presente provvedimento;
- € 2.000.000,00 importo contributo Accordo di programma “Realizzazione ciclostrada Canale Cavour” approvato con D.G.R. n. 37-3698 del 25.7.2016;
- € 580.000,00 importo contributo Accordo di programma con il Comune di Barolo per la “Ristrutturazione e redistribuzione degli spazi interni della manica Nord del Castello di Barolo approvato con D.G.R. n. 31-3654 del 18 luglio 2016).

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) ALLA D.G.R. N.

DEL

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

COMUNI DI

**LA MORRA (CN), GRINZANE CAVOUR (CN), NEIVE (CN),
CANELLI (AT), OTTIGLIO (AL) E LA COMUNITA'
COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI (AT).**

PER

**LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL PATRIMONIO
UNESCO: INTERVENTO DENOMINATO
“BELVEDERE UNESCO”**

Ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Premesso che:

La Regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, con le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, dall'anno 2012 con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha promosso il progetto di candidatura "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

La consegna del Dossier di candidatura rielaborato sulle indicazione UNESCO del giugno 2012, avvenuta nel gennaio 2013 a Parigi, ha coronato i molti anni di lavoro e di stretta collaborazione tra gli Enti promotori e le Amministrazioni locali che, insieme, hanno fortemente creduto nell'ambizioso progetto di far riconoscere a livello mondiale il valore eccezionale del paesaggio e della cultura del vino delle colline centrali piemontesi.

La cultura vitivinicola in Piemonte è caratterizzata da una tradizione storica consolidata che ha prodotto nel tempo un paesaggio culturale di eccezionale bellezza, che riflette le trasformazioni e le evoluzioni sociali, tecnologiche ed economiche legate alla coltura della vite e ad una vera e propria "cultura del vino", profondamente radicata nella comunità.

I paesaggi vitivinicoli di Langhe - Roero e Monferrato, risultato di un complesso insieme di valori tramandati nel tempo, rappresentano l'area vitata a più alta vocazione della Regione, dove è presente una estensione vitivinicola quantitativamente e qualitativamente unica nel panorama mondiale.

Il sito seriale candidato è formato da sei componenti di eccezionale valore (core zone), selezionate in base ai criteri UNESCO, "La Langa del Barolo", "Il Castello di Grinzane Cavour", "Le Colline del Barbaresco", "Nizza Monferrato e il Barbera", "Canelli e l'Asti spumante", "Il Monferrato degli Infernot" e da una ampia zona di protezione.

Le comunità locali, anche grazie all'importante processo di sensibilizzazione che la candidatura ha attivato, sono particolarmente interessate ai temi della qualità del paesaggio e dell'architettura locale. In questo senso vi è la volontà di attivare progettualità che rispettino e, ove necessario, recuperino le peculiarità locali, ponendo le necessarie attenzioni al contesto di eccezionale valore candidato.

All'interno delle azioni previste dal Piano di gestione della candidatura UNESCO la Regione Piemonte, con i Comuni di La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Vinchio (AT), Canelli (AT), Ottiglio (AL) e l'Associazione per il Patrimonio dei paesaggi vitivinicoli del Piemonte, sta lavorando da alcuni mesi a un progetto di valorizzazione turistica del paesaggio complessivo denominato "Belvedere UNESCO" che contempla l'individuazione di sei belvedere (uno per ogni core zone), la loro sistemazione e messa in rete anche attraverso elementi multimediali.

In relazione a tale progetto è già stato siglato, nel mese di dicembre 2013, un Accordo di

Programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Vinchio (AT) per il recupero e la riqualificazione dell'area dell'ex Castello, accesso privilegiato all'area del belvedere, che era necessario riqualificare prioritariamente alla sistemazione del belvedere stesso.

La Regione Piemonte, per l'attuazione del progetto "Belvedere UNESCO", intende promuovere la sottoscrizione di un Accordo di programma, ritenendo l'iniziativa di grande interesse perché testimonia un traguardo raggiunto nel processo di crescita culturale sui temi della qualità del paesaggio su cui la Regione stessa lavora da molti anni e rappresenta lo strumento di riferimento per la gestione dell'intervento.

Il progetto, denominato "Belvedere UNESCO" intende realizzare una rete di punti di vista che accolgano lo spettatore proponendo una lettura del paesaggio secondo le chiavi interpretative dell'UNESCO, rivolgendosi alla più ampia fascia possibile di utenti e in particolare al flusso turistico interessato a conoscere e ad apprezzare un paesaggio riconosciuto Patrimonio dell'Umanità.

Tra i belvedere esistenti sono stati individuati quelli più rappresentativi nella misura di uno per ogni core zone, per i quali è prevista la sistemazione mediante opere edilizie ove necessario, la collocazione di elementi comuni di riconoscibilità e la conclusiva messa in rete dei punti belvedere, attraverso percorsi ed elementi multimediali.

In considerazione della localizzazione del progetto in un'area di eccezionale valore storico-documentario e paesaggistico, occorre adoperare la massima attenzione progettuale, trovando il giusto equilibrio nella progettazione degli interventi e degli elementi da collocarsi sui belvedere nel contesto paesaggistico, utilizzando ove possibile procedure condivise tra le sei amministrazioni comunali e focalizzando l'attenzione sulla qualità progettuale e sulla realizzazione condivisa del progetto.

Al fine di garantire uniformità e coerenza degli interventi previsti, appare opportuno che le progettazioni siano affidate a professionalità di dimostrata capacità ed esperienza e che siano predisposte delle proposte progettuali in fase definitiva e successivamente esecutiva che siano concordate e valutate d'intesa con i Settori regionali Territorio e Paesaggio e Offerta Turistica e Sportiva.

Le aree interessate e gli interventi previsti risultano essere quelli di seguito elencati:

- Comune di La Morra - "La Langa del Barolo" – "Valorizzazione belvedere piazzaCastello"
- Comune di Grinzane Cavour - "Il Castello di Grinzane Cavour" –"Recupero paesaggistico dell'area turistica a verde e parcheggio adiacente la salita al Castello per l'inserimento di un punto belvedere"
- Comune di Neive - "Le Colline del Barbaresco" – "Lavori di riqualificazione e restauro conservativo dell'antica torre comunale dell'orologio";
- Comune di Vinchio - "Nizza Monferrato e il Barbera" –"Belvedere Rocca del Castello";
- Comune di Canelli - "Canelli e l'Asti spumante" – "Punto panoramico in Via Costa Belvedere";
- Comune di Ottiglio - "Il Monferrato degli Infernot" "Edificazione di una nuova rampa pedonale e ripristino scala esistente presso la chiesa di San Michele"

Il Comune di La Morra si impegna a svolgere il ruolo di capofila per la progettazione e realizzazione dei totem multimediali che saranno da collocare nei singoli “Belvedere”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Visto l’art. 34 comma 1 D.lgs. n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.

Vista la D.G.R. n. 27 – 23223 del 24 novembre 1997 “Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.R.51/97 art. 17 e s.m.i.”.

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”

Viste le schede progetto degli interventi relativi alle iniziative in oggetto, che costituiscono parte integrante del presente accordo (Allegato 1).

Verificato che il Presidente della Giunta Regionale, con nota del 30/06/2016, prot. n.13773/12PRE, ha individuato il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Mario Gobello, della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Vista la pubblicazione sul BUR n. 28 del 14 luglio 2016 da parte della Regione Piemonte dell’avviso di avvio del procedimento.

Dato atto che nel corso della Conferenza indetta dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 34, comma 3, D.lgs. 267/2000, in data 4.11.2016 presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva Via Bertola n. 34 Torino , tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del presente Accordo di Programma condividendone l’iniziativa ed i contenuti.

Dato atto che il Comune di Vinchio ha delegato la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni quale soggetto beneficiario e attuatore dell’intervento di propria competenza

L’anno 2017, addì ... del mese di ...alle ore ... presso la Regione Piemonte, Sala Giunta, piazza Castello 165, Torino

TRA

LA REGIONE PIEMONTE rappresentata dal Presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. del ..., di seguito, per brevità citata come “Regione”;

E

IL COMUNE DI LA MORRA , rappresentato dal Sindaco, a ciò autorizzato con n. del;

IL COMUNE DI GRINZANE CAVOUR, rappresentato dal Sindaco, a ciò autorizzato con n. del;

IL COMUNE DI NEIVE, rappresentato dal Sindaco, a ciò autorizzato con n. del;

IL COMUNE DI CANELLI, rappresentato dal Sindaco, a ciò autorizzato con n. del;

IL COMUNE DI OTTIGLIO, rappresentato dal Sindaco, a ciò autorizzato con n. del;

LA COMUNITA' COLLINARE VAL TIGLIONE E DINTORNI, rappresentata dal Presidente, a ciò autorizzato con D.G. Unione Collinare n. del

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Premesse ed allegati

Le premesse e gli Allegati 1) e 2) formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo di Programma

Il presente Accordo di Programma è finalizzato all'attuazione del progetto di valorizzazione turistica del patrimonio UNESCO con la realizzazione dell'intervento denominato “Belvedere UNESCO”, come meglio individuato nelle allegate schede progetto (Allegato 1).

L'Accordo prevede il finanziamento di interventi di valorizzazione del paesaggio con i quali si intende realizzare una rete di punti di vista che accolgano lo spettatore proponendo una lettura del paesaggio secondo le chiavi interpretative dell'UNESCO, rivolgendosi alla più ampia fascia possibile di utenti e in particolare al flusso turistico interessato a conoscere e ad apprezzare un paesaggio riconosciuto Patrimonio dell'Umanità.

Tra i belvedere esistenti sono stati individuati quelli più rappresentativi nella misura di uno per ogni core zone, per i quali è prevista la sistemazione mediante opere edilizie ove necessario, la collocazione di elementi comuni di riconoscibilità e la conclusiva messa in rete dei punti belvedere, attraverso percorsi ed elementi multimediali (Totem).

Le aree interessate e gli interventi previsti risultano essere quelli di seguito elencati:

- Comune di La Morra - "La Langa del Barolo" – "valorizzazione belvedere piazzaCastello"
- Comune di Grinzane Cavour - "Il Castello di Grinzane Cavour" – "Recupero paesaggistico dell'area turistica a verde e parcheggio adiacente la salita al Castello per l'inserimento di un punto belvedere"
- Comune di Neive - "Le Colline del Barbaresco" – "Lavori di riqualificazione e restauro conservativo dell'antica torre comunale dell'orologio";
- Comune di Vinchio - "Nizza Monferrato e il Barbera" – "Belvedere Rocca del Castello";
- Comune di Canelli - "Canelli e l'Asti spumante" – "Realizzazione punto panoramico in via Costa Belvedere;
- Comune di Ottiglio - "Il Monferrato degli Infernot" "Edificazione di una nuova rampa pedonale e ripristino scala esistente presso la chiesa di San Michele"

In considerazione della localizzazione del progetto in un'area di eccezionale valore storico-documentario e paesaggistico, occorre adoperare la massima attenzione progettuale, trovando il giusto equilibrio nella progettazione degli interventi e degli elementi da collocarsi sui belvedere nel contesto paesaggistico, utilizzando ove possibile procedure condivise tra le sei amministrazioni comunali e focalizzando l'attenzione sulla qualità progettuale e sulla realizzazione condivisa del progetto.

Al fine di garantire uniformità e coerenza degli interventi previsti, appare opportuno che le progettazioni siano affidate a professionalità di dimostrata capacità ed esperienza e che siano predisposte delle proposte progettuali in fase definitiva e successivamente esecutiva che siano concordate e valutate d'intesa con il Settore regionale Territorio e Paesaggio.

Articolo 3

Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

I Comuni di La Morra (CN), Grinzane Cavour (CN), Neive (CN), Canelli (AT), Ottiglio (AL) e la Comunità Collinare Valtiglione e Dintorni (AT) sono i soggetti beneficiari e attuatori del presente Accordo di Programma, che dovranno operare nel rispetto delle modalità stabilite dal D.lgs. n. 50 del 2016 di "*...riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" per lo svolgimento delle operazioni necessarie

all'affidamento degli incarichi per la progettazioni, appalto e realizzazioni degli interventi.

Il Comune di La Morra si impegna inoltre a svolgere il ruolo di beneficiario e attuatore relativamente alla progettazione e realizzazione dei totem multimediali da collocare presso i singoli Belvedere in argomento.

Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è la Regione Piemonte.

Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il Dott. Mario Gobello in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.

Articolo 4 **Altri soggetti coinvolti**

Oltre agli Enti pubblici sottoscrittori di cui al precedente art. 3 è interessata al presente Accordo l'Associazione per il patrimonio dei paesaggi vitivinicoli di Langhe Roero e Monferrato

Articolo 5 **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per "Accordo", il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per "Parti", i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore la Regione Piemonte;
- per "soggetti beneficiari, e attuatori dell'Accordo e realizzatore dell'intervento": l'Unione Collinare Val Tiglione e Dintorni ed i Comuni sottoscrittori
- per "Intervento", i progetti di cui all'Allegato 1;
- per "Sistema Gestionale Finanziamenti", gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per "Schede Intervento", le schede, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1;
- per "Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma"(RAP), il dott. Mario Gobello in qualità di dirigente del Settore Regionale Offerta Turistica e Sportiva;
- per "Responsabile dell'Intervento" (RUP): i soggetti individuati dai singoli soggetti Attuatori - beneficiari
- per "Collegio di vigilanza", l'organismo di cui al successivo articolo 9.;

Articolo 6 **Costo dell'intervento e fonti di finanziamento**

1. Il valore complessivo dell'intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 1.448.600,00.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1) viene posto per € 924.600,00 a carico della Regione Piemonte e per € 524.000,00 a carico e Comuni sottoscrittori e della Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni. Qualora gli Enti beneficiari dovessero ottenere da Enti o Fondazioni bancarie eventuali contributi per le medesime iniziative, tali risorse andranno ad incrementare il finanziamento locale e ridurre, di pari importo, l'entità del contributo regionale concesso con il presente Accordo.
3. La Regione farà fronte, per l'importo di euro 924.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016.
4. eventuali economie di gestione o derivanti da ribassi d'asta conseguiti in sede di affidamento dei lavori potranno essere utilizzate dai soggetti beneficiari per la realizzazione di opere funzionali e/o migliorative degli interventi in questione, nel rispetto delle norme vigenti ed a seguito del parere favorevole del Collegio di Vigilanza di cui al successivo art. 9.
5. I soggetti beneficiari/realizzatori, per la realizzazione degli interventi, utilizzano un sistema di contabilità separata.
6. Il Piano degli interventi di cui allegato 2) contiene, per ciascun progetto, il dettaglio della ripartizione delle quote di co-finanziamento a carico dei soggetti beneficiari.
7. Le quote con cui gli Enti concorrono al co-finanziamento dei progetti compresi nel Piano degli interventi, secondo il dettaglio indicato nel Piano allegato, risultano disponibili secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari di ciascun Ente, depositate presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

Articolo 7

Liquidazione del finanziamento

1. La liquidazione del contributo per il finanziamento dell'intervento in Accordo avviene nel seguente modo:
 - a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP da parte del soggetto proponente.
 - b. Secondo acconto:

45% del contributo, rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori pari al 30% del costo, rideterminato riferito ai singoli progetti. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

 - dichiarazione che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
 - dichiarazione in merito all'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
 - quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuali ribassi d'asta;
 - dichiarazione del raggiungimento del 30% dell'importo dei lavori, rideterminato,

a seguito del ribasso d'asta;

c. Saldo:

25% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- dichiarazione del collaudo positivo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- dichiarazione di aver ottemperato a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- provvedimento di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute.
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

2. Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12
3. Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione promozione della Cultura del Turismo e dello Sport- Settore Offerta Turistica e Sportiva.

Articolo 8 Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo.
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione, i Comuni e la Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni, soggetti sottoscrittori, attuatori e beneficiari garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
 - b) i soggetti attuatori-beneficiari degli interventi garantiscono l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - c) i soggetti attuatori-beneficiari provvedono, inoltre, a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale

Finanziamenti”, le spese effettuate nell’ambito dell’Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell’intervento;

- d) i soggetti attuatori-beneficiari garantiscono l’accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell’ambito dell’Accordo;
- e) I soggetti attuatori-beneficiari dovranno costituire, mediante idoneo atto dell’organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d’uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo;

La Regione Piemonte si impegna inoltre a contribuire alla definizione della progettazione in fase definitiva e successivamente esecutiva delle opere attraverso le professionalità tecniche del Settore regionale Territorio e Paesaggio;

I soggetti Beneficiari e attuatori si impegnano a predisporre il progetto delle opere, di cui al presente Accordo, in tutte le sue fasi, in accordo con gli uffici del Settore regionale Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio, nonché alla realizzazione dei relativi interventi;

Il Comune di La Morra si impegna inoltre a svolgere le procedure relative alla progettazione e realizzazione dei “Totem multimediali” da collocare presso singoli “Belvedere” oggetto del presente accordo;

Articolo 9 Collegio di vigilanza

E’ istituito un Collegio di vigilanza composto dal Presidente della Regione , che lo presiede, dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori dell’Accordo e dal Presidente della Comunità Collinare Val Tiglione e Dintorni.

Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all’articolo 14 della “Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma” allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997.

Articolo 10 Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine

all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 11 Responsabile dell'intervento

1. I Responsabili dei vari interventi (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolgono i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 12 Controlli

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 8 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 13

Revoche del finanziamento regionale

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore

- per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 14

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.
3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 13 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 15

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 16

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2020 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9.

Articolo 17

Modifiche dell'Accordo

1. L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione.
2. Le procedure di cui al precedente comma riguardano le modifiche sostanziali all'Accordo; tali modifiche sono sottoposte, su richiesta motivata da parte di uno o più soggetti firmatari dell'Accordo, al Collegio di vigilanza di cui all'articolo 9 che ne valuterà la coerenza con le finalità dell'Accordo medesimo pronunciandosi in merito all'accogliibilità e all'attivazione delle relative procedure.
3. Il RUP si esprime preventivamente sulla natura delle modifiche proposte all'Accordo e, nel caso in cui le ritenga non sostanziali, ne propone l'accoglimento mediante apposita comunicazione da inviare ai componenti del Collegio di vigilanza, senza che ciò comporti l'avvio delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In mancanza di specifica convocazione del Collegio di vigilanza proposta da uno dei sottoscrittori entro i 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma, la decisione del RUP si intende confermata ed efficace.
5. Diversamente, nel caso in cui il RUP ritenga le modifiche sostanziali o comunque rilevanti, ciò comporta l'obbligo di convocazione, da parte del soggetto promotore dell'Accordo, del Collegio di vigilanza che si esprimerà in merito alla proposta di modifica e dell'eventuale necessità di avvio delle procedure di cui al comma 1.
6. Non costituiscono modifiche all'Accordo le dilazioni e le proroghe dei termini indicati nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1 per le singole fasi del cronoprogramma, fatto salvo il rispetto della durata dell'Accordo medesimo.

Articolo 18

Varianti urbanistiche

1. Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 19

Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nelle "Schede Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

Articolo 20
Informazione e pubblicità

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 21
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli "Accordi di programma" si intende automaticamente recepita.

Articolo 22
Pubblicazione

1. Il presente Accordo di programma è approvato ai sensi dell'articolo 34 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformità alla D.G.R. n. 27-23223 del 24/11/1997 e s.m.i. mediante decreto del Presidente della Giunta Regionale che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Articolo 23
Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**
Il Presidente

Per il **COMUNE DI LA MORRA**
Il Sindaco

Per il **COMUNE DI GRINZANE CAVOUR**
Il Sindaco

Per il **COMUNE DI NEIVE**
Il Sindaco

Per il **COMUNE DI CANELLI**
Il Sindaco

Per il **COMUNE DI OTTIGLIO**
Il Sindaco

Per **LA COMUNITA' COLLINARE VALTIGLIONE E DINTORNI**
Il Presidente

Allegati al presente Accordo:

- 1) Scheda intervento;
- 2) Piano Interventi

ALLEGATO 2)

PIANO DEGLI INTERVENTI

	INTERVENTO	BENEFICIARIO	COSTO COMPLESS.	RISORSE REGIONE	RISORSE ENTI LOCALI
1	Realizzazione belvedere piazza principale	COMUNE DI LA MORRA (CN)	739.600,00	439.600,00	300.000,00
2	Progettazione e realizzazione “Totem multimediali”	COMUNE DI LA MORRA (CN)	60.000,00	60.000,00	
3	Realizzazione belvedere area del castello	COMUNE DI GRINZANE CAVOUR (CN)	95.000,00	60.000,00	35.000,00
4	Realizzazione opere edilizie e installazione arredi	COMUNE DI CANELLI (AT)	176.000,00	141.000,00	35.000,00
5	Realizzazione scalinata cappella S. Michele	COMUNE DI OTTIGLIO (AL)	38.000,00	34.000,00	4.000,00
6	Rocca del Castello presso il Comune di Vinchio	COMUNITA' COLLINARE VALTIGLIONE E DINTORNI	90.000,00	70.000,00	20.000,00
7	Realizzazione opere edilizie e installazione arredi	COMUNE DI NEIVE	250.000,00	120.000,00	130.000,00
TOTALE			1.448.600,00	924.600,00	524.000,00